

2325 / 16



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento
cancellare la generalità e gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

25

UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/10/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAURIZIO FUMO
Dott. MARIA VESSICHELLI
Dott. CARLO ZAZA
Dott. ROSSELLA CATENA
Dott. ALFREDO GUARDIANO

SENTENZA
- Presidente - N. 3129
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 24577/2015
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. IL (omissis)

avverso la sentenza n. 698/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del 19/12/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *C. Angelillo*
che ha concluso per *re ujet*

(omissis)

Udito, per la parte civile, l'Avv (omissis) *assist. dell'avv*

Udit i difensor Avv. (omissis)

Fatto e diritto

Propone ricorso per cassazione (omissis) avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova in data 19 dicembre 2014 con la quale è stata parzialmente riformata quella di primo grado, di condanna in ordine

-al reato di cui all'articolo 612 bis cp (capo a), reato commesso da settembre 2009 all' 8 maggio 2010, in danno della ex fidanzata (omissis) nonché dei genitori di lei (omissis) e (omissis),

-al reato di cui all'articolo 582 c.p. commesso in danno di (omissis) il (omissis) (omissis) (capo b);

-al reato di cui all'articolo 582 c.p., commesso in danno di (omissis) il (omissis) (capo c);

- ad un'ulteriore ipotesi di reato ex articolo 582 c.p., commesso in danno di (omissis) l' (omissis) (capo d).

Il giudice dell'appello ha escluso l'aggravante di cui al terzo comma dell'articolo 612 bis cp osservando che, poiché i fatti ritenuti rilevanti per la configurazione del reato di atti persecutori erano quelli posti in essere successivamente alla nascita della figlia dell'imputato e della parte offesa, avvenuta il (omissis), non poteva ricorrere la circostanza dell'avere commesso il fatto in danno di una donna in stato di gravidanza. Il giudice dell'appello ha aggiunto che il periodo anteriore alla nascita della bambina doveva essere considerato al di fuori della contestazione.

Deduce l'impugnante

1) il vizio della motivazione con riferimento agli elementi rappresentati dalla difesa ed anche alla contraddittorietà delle prove testimoniali indotte dall'accusa.

Il difensore lamenta che le dichiarazioni dei genitori di (omissis) sono già state riconosciute in sentenza come non del tutto attendibili ma anche tale osservazione non è giunta alla sua naturale conclusione (liberatoria per l'imputato) che sarebbe stata l'effetto di una motivazione adeguata sulla deposizione anche dei testi della difesa (omissis) e (omissis).

Quest'ultimo in particolare, sicuramente estraneo agli interessi delle parti, aveva reso dichiarazioni rilevanti in ordine all'episodio dei (omissis), riferendo di comportamenti dei coniugi (omissis), di tipo aggressivo e non difensivo. Anche il teste (omissis) aveva escluso l'aggressione in danno di (omissis), da parte dell'imputato.

Ma anche con riferimento all'episodio del (omissis), riguardante (omissis) (omissis), erano in atti testimonianze degli agenti di polizia intervenuti i quali avevano smentito le versioni delle parti civili e, ciò nonostante, le loro parole erano state trascurate del tutto nella motivazione.

Frutto di un travisamento della prova è poi la ricostruzione dell'episodio accaduto il (omissis) (omissis), per effetto del quale anche l'imputato aveva riportato escoriazioni che, tuttavia, la Corte d'appello aveva addebitato ad una possibile e legittima reazione della parte offesa, (omissis), nonostante che, in base alla ricostruzione dei testi accreditati, costui fosse risultato come persona che non aveva in alcun modo reagito.

Da ultimo la difesa lamenta la mancata considerazione delle prove che hanno dimostrato come l'imputata continuasse a frequentare i luoghi abitati e abitualmente frequentati dall'ex fidanzato e come la stessa fosse stata fotografata in colloquio con lo stesso imputato: emergenze chiaramente indicative della assenza di qualsiasi stato d'ansia e quindi dell'evento necessario per integrare il reato in contestazione;

2) l'erronea applicazione dell'articolo 612 bis cp in base alle considerazioni di fatto sopra esposte, essendo oltretutto stato trascurato che comportamento inurbano ma non

penalmente rilevante dell'imputato era giustificato dal fatto che egli intendeva, così, superare tutti gli ostacoli che venivano frapposti alla frequentazione della figlia neonata.

Il ricorso è infondato.

Occorre dare atto che la Corte d'appello ha ritenuto provato il reato di atti persecutori ed altresì i tre reati di lesioni personali volontarie sulla base di una serie di deposizioni testimoniali convergenti e relative a comportamenti tenuti dall'imputato in danno della propria ex fidanzata e dei genitori di costei, soprattutto a seguito della nascita della figlia (omissis) avvenuta il (omissis).

È stato ritenuto provato un primo episodio di aggressione e lesioni in danno della fidanzata, commesso appunto a ridosso della nascita della bambina e suffragato dalle dichiarazioni della persona offesa oltre che del certificato medico prodotto.

Sono state valorizzate anche le dichiarazioni degli agenti di polizia a proposito della causale del litigio.

Un secondo episodio ritenuto rilevante è quello del (omissis), di aggressione verbale nei confronti della stessa ex fidanzata, sotto la sua abitazione.

Un terzo episodio è quello del 13 marzo 2010, ancora una volta consistito nell' avere dato, l'imputato, in escandescenze e nel avere aggredito l'ex convivente, provocando altresì lesioni al padre di lei, intervenuto, il quale comprovava il fatto ai propri danni mediante una certificazione medica. L'episodio ha trovato conferma anche nella deposizione di un passante del tutto estraneo ai protagonisti della vicenda: tale (omissis) il quale, per la violenza del comportamento dell'imputato, aveva richiesto l'intervento del 113.

Il quarto episodio valorizzato è quello dell' (omissis), consistito nell' aggressione ai danni di (omissis), intervenuto a tutela della figlia, essendo stato l'uomo colpito al naso e avendo riportato la frattura delle ossa nasali attestate nel certificato medico prodotto in atti.

Il quinto episodio citato in sentenza è quello, avvenuto il (omissis), dell'aggressione posta in essere ai danni della madre della propria ex convivente, (omissis), con causazione in danno della stessa, di lesioni personali attestate in certificazioni mediche.

A fronte di tali emergenze probatorie la difesa lamenta mancanza di motivazione su prove da essa addotte, senza che tale doglianza trovi riscontro integrale in atti e senza che risulti che i vizi di motivazione denunciati cadano su elementi decisivi.

In particolare la difesa trascura di considerare che una delle principali testi a favore dell'imputato, cioè sua madre, è stata oggetto di una articolata valutazione di non attendibilità espressa dal giudice del merito con riferimento all'episodio del (omissis), in relazione al quale la donna aveva negato che il figlio avesse colpito l'ex convivente e il padre di costei: una versione che non solo era stata oggettivamente smentita dalla certificazione medica, dalle parole dell'ex convivente e dalle in equivoche dichiarazioni accusatorie del passante (omissis), ma che, per di più, era stata valutata, con identiche conclusioni, anche in riferimento all'accertamento che pure l'imputato aveva, nelle stesse circostanze, riportato escoriazioni, riferite dal sovrintendente di polizia (omissis). Ebbene, ai riguardo, la Corte ha osservato che neanche tale emergenza potesse dimostrare la legittimità del comportamento dell'imputato posto che il quadro complessivo della aggressione era stato comunque definito in termini di sicura riferibilità della iniziativa all'imputato medesimo e di sua responsabilità sulla base della deposizione del teste (omissis), indifferente, e pertanto ritenuta decisiva.

Quanto alle ulteriori lacune motivazionali denunciate, non se ne rileva in alcun modo l'apprezzabilità, considerato che quelle lamentate con riferimento all'episodio del (omissis) (omissis) attengono alle deposizioni di verbalizzanti che non hanno assistito all'episodio di aggressione ai danni di (omissis) la quale, dal canto suo, ha invece prodotto, a riscontro delle dichiarazioni rese, una certificazione medica.

Con riferimento infine all'episodio dei (omissis), le testimonianze a favore della difesa indicate nell'atto di impugnazione risultano riferite a circostanze del fatto genericamente indicate, senza una precisa contestualizzazione nella dinamica dell'evento sicché, del lamentato vizio di motivazione non è dato apprezzare la rilevanza a fronte dell'accertamento, contenuto in sentenza, del fatto che (omissis) ha dichiarato di essere stata aggredita dall'imputato e di avere riportato lesioni che ha dimostrato essere state certificate dal sanitario di competenza.

Deve pertanto essere considerata una inammissibile doglianza versata in fatto quella introdotta, sul punto, dal ricorrente lamentando la mancata valorizzazione di deposizioni testimoniali relative al fatto che la propria madre ed altro testimone sarebbero ugualmente rimasti coinvolti nella aggressione: eventi in realtà non incompatibili con l'accertamento accreditato in sentenza.

Quanto infine alla lamentata assenza di adeguata valutazione di prove documentali prodotte dalla difesa (fotografie) attestanti, assieme a parziali ammissioni della teste (omissis) sul punto, il fatto che la stessa avrebbe incontrato lo (omissis) anche dopo la presentazione delle denunce, si tratta di questione che, in effetti, risulta posta dalla difesa nei motivi di ricorso, in termini di puro fatto, in quanto capace, a suo dire, di dimostrare la insussistenza del requisito dello stato d'ansia nella p.o. (evento del reato di atti persecutori in esame).

Non può, infatti, al riguardo, non notarsi che l'intera motivazione della Corte d'appello è basata sulla valorizzazione dei plurimi e insiti episodi di aggressione fisica ai danni della ex convivente e dei genitori di lei da parte dell'imputato, episodi particolarmente gravi anche in ragione del fatto che la vittima degli atti persecutori era una puerpera, coinvolta in iniziative fortemente vessatorie da parte dell'imputato al punto che si è reso evidente il contenuto di efferatezza e di offensività di quelle, persino ad un passante che, perciò, si era sentito investito del dovere di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Lo stato d'ansia è stato anche delineato chiaramente dai giudici dell'appello con riferimento al fatto che l'occasione dichiarata del ripetersi dei comportamenti del prevenuto era sempre quella di vedere, quando egli lo decideva, la figlia appena nata sicché era accaduto che le aggressioni fossero in risposta agli accorgimenti ai quali la po aveva dovuto fare ricorso per farsi tutelare mediante la sempre ricercata presenza fisica del padre.

In tale contesto, la motivazione su eventuali incontri fortuiti tra l'imputato e la ex convivente, peraltro neppure dettagliati dalla difesa quanto a circostanze di tempo e luogo, ben può ritenersi implicitamente resa, nel senso della irrilevanza, essendo quei fatti del tutto incapaci di ribaltare la valenza probatoria delle plurime aggressioni fisiche alla PO e ai suoi genitori, nella prospettiva della integrazione del reato di cui all'art. 612 bis cp.

In base al principio della soccombenza, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle Parti civili rappresentate in udienza, spese che, complessivamente, vengono quantificate nel dispositivo.


PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al rimborso delle spese sostenute dalle Parti civili, liquidate in euro 1500 oltre accessori come

per legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 21 ottobre 2015

Il Presidente



Il Cons.est.

